

Il provvedimento che si pubblica - emanato del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d'intesa con il Ragioniere Generale dello Stato e sentita la Banca d'Italia - contiene le istruzioni operative per l'utilizzo della modalità di pagamento o di deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale.

Lo stesso entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell'Agenzia, che ai sensi dell'art. 1 comma 361 della legge 244/2007 sostituisce la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

A decorrere dalla medesima data, in applicazione dell'articolo 4 del provvedimento in questione e dell'articolo 47 del D.M. del 29.05.2007 (Approvazione delle Istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato) - che ha escluso tra i titoli ammessi in versamento a favore delle Tesorerie gli assegni circolari - la Dogana non potrà più accettare in pagamento assegni circolari non trasferibili intestati alla Tesoreria Provinciale dello Stato.

Resterà possibile effettuare pagamenti con assegni circolari non trasferibili intestati a "Agenzia delle dogane e dei Monopoli Ufficio delle dogane di".

Seguirà a breve circolare esplicativa con riferimento sia alle modalità di utilizzo degli assegni circolari che agli aspetti sanzionatori connessi al pagamento con bonifico.

Roma, 1 dicembre 2015

L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

d'intesa con

IL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VISTI gli articoli 226, 230 e 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e successive modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale 19 maggio 1943 e successive modificazioni recante "Istruzioni di contabilità per l'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette";

VISTO l'articolo 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede che il pagamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato anche con sistemi di pagamento diversi dal contante:

VISTO il decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, del 27 dicembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- Serie generale n.10 del 27 dicembre 2000, con il quale sono state introdotte nuove modalità di pagamento e di deposito presso gli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

VISTO il regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 9 ottobre 2006, n. 293, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.295 del 20 dicembre 2006, recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali;

VISTO l'articolo 77 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, che disciplina, al comma 2, le modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali, prevedendo tra l'altro che lo stesso può avvenire mediante bonifico bancario con valuta fissa;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2008 che, all'articolo 1, comma 119, al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico dell'Amministrazione finanziaria, consente il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale autorizzando l'apertura di apposita contabilità speciale, presso la Banca d'Italia, su cui far affluire le relative somme e demandando ad un decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze le inerenti modalità di riversamento all'Erario o agli altri enti beneficiari;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n.67 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135";

VISTO l'articolo 1, comma 6, del decreto del Direttore del Dipartimento delle Finanze del 5 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.39 del 17 febbraio 2010, concernente "Pagamento o deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale" che demanda all'Agenzia delle dogane, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale

dello Stato e sentita la Banca d'Italia, l'emanazione delle istruzioni operative ai soggetti che intendono usufruire delle modalità di pagamento o di deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale;

VISTO l'articolo 6 dello Statuto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che stabilisce le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'esito positivo della sperimentazione operativa avviata con nota 133473 /RU del 14 novembre 2011 dell'Agenzia delle Dogane;

RITENUTO necessario adottare il presente provvedimento d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, stanti le specifiche attribuzioni in materia di coordinamento della gestione della tesoreria statale e collegamento con il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7 comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 27 febbraio 2013, n.67;

SENTITA la Banca d'Italia per gli aspetti che riguardano i servizi di tesoreria statale;

determina:

Articolo 1

1. Il pagamento ed il deposito dei diritti doganali possono essere effettuati anche mediante bonifico bancario o postale secondo quanto previsto dal D.M. n. 293 del 9 ottobre 2006.

Articolo 2

- 1. In sede di prima applicazione della presente determinazione l'utilizzo del bonifico bancario o postale sarà possibile solo per il pagamento dei diritti doganali.
- 2. Le modalità tecniche e operative per il pagamento di cui al comma 1 sono contenute nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
- 3. Le istruzioni di dettaglio per effettuare il pagamento di cui al comma 1 saranno diramate con successiva circolare dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
- 4. Con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e sentita la Banca d'Italia, saranno emanate istruzioni operative per il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale.

Articolo 3

1. Le somme affluite sulla contabilità speciale prevista dall'articolo 1, comma119, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, derivanti da bonifici non contenenti tutte le informazioni indicate nelle istruzioni diramate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e necessarie per la relativa riconciliazione contabile, rimangono sulla predetta contabilità speciale per il tempo strettamente necessario all'Agenzia per provvedere alla corretta imputazione degli importi versati, una volta acquisite tutte le informazioni indispensabili.

Articolo 4

1. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 60° giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; a partire da tale data la Banca

d'Italia – Tesoreria dello Stato non accetterà assegni circolari per il versamento dei diritti doganali.

2. La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 23 ottobre 2015

Il Ragioniere Generale dello Stato f.to Dr. Daniele Franco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93

Il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli f.to Dr. Giuseppe Peleggi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93

Allegato A

Modalità tecniche e istruzioni operative per il pagamento dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale

Processo 1: pagamento effettuato da operatore economico titolare di conto di debito

- 1. L'operatore economico richiede, se non già in possesso, l'abilitazione al Servizio Telematico Doganale;
- 2. L'operatore attraverso l'accesso autorizzato visualizza i dati relativi ai pagamenti in scadenza sul proprio conto di debito, aperto preventivamente ai sensi dell'art. 78 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale D.P.R. n. 43 del 23/1/1973, e registra la prenotazione di pagamento utilizzando l'apposita applicazione, disponibile on line sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di seguito Agenzia, nella sezione relativa al Servizio telematico doganale Pagamenti on line;
- 3. L'operatore seleziona il tipo di pagamento che vuole effettuare:
 - a) Prenotazione globale;
 - b) Prenotazione globale per singola sezione;
 - c) Prenotazione per più sezioni;
 - d) Prenotazione per intervalli di A93;
 - e) Prenotazione per singoli A93;
- 4. Il sistema informatico doganale genera un numero di prenotazione di pagamento univoco;
- 5. Il sistema informatico consente la stampa ed il salvataggio del file in formato pdf relativo alla prenotazione, nel quale sono indicati l'IBAN e la causale che dovrà essere indicata nel campo causale del bonifico, avendo cura di indicare un'unica prenotazione nel campo causale del bonifico;
- 6. L'operatore può annullare la prenotazione di un pagamento solo nel caso in cui il pagamento non sia stato finalizzato ovvero non sia stato già quietanzato;
- 7. Il sistema informatico doganale verifica le informazioni dei pagamenti ricevuti e quietanza automaticamente gli importi sul conto di debito integrando le somme medesime;
- 8. Il sistema informatico invia una email alla casella di posta elettronica, precedentemente comunicata dall'operatore all'Ufficio delle dogane dove è radicato il proprio conto di debito, per fornire informazioni circa l'esito del quietanzamento. Sono generati i seguenti messaggi:
 - a) in caso di quietanzamento di tutti i movimenti prenotati:

"La prenotazione numero n è stata quietanzata in data dd/mm/aaaa alle ore hhmm"

b) in caso di quietanzamento parziale dei movimenti prenotati senza residuo:

"Importo versato insufficiente a quietanzare i movimenti prenotati. I movimenti non quietanzati sono nuovamente prenotabili"

c) in caso di quietanzamento di tutti i movimenti prenotati con residuo:

"Importo versato superiore all' importo dei movimenti prenotati. Il residuo sarà utilizzabile nella prossima prenotazione."

d) in caso di quietanzamento parziale dei movimenti prenotati con residuo:

"Importo versato insufficiente a quietanzare i movimenti prenotati. I movimenti non quietanzati sono nuovamente prenotabili. E' inoltre presente un residuo utilizzabile nella prossima prenotazione."

- Il sistema non riconcilia automaticamente il bonifico qualora la causale, di cui al precedente punto 5., non sia stata riportata correttamente.
 E' pertanto cura del titolare del conto di debito, verificato il mancato riaccredito delle somme oggetto di bonifico, comunicare i dati esatti all'Agenzia, secondo le modalità rese note nelle
- 10. Nel caso rappresentato al punto 9., l'Agenzia procede alla riconciliazione manuale e al conseguente quietanzamento, una volta acquisiti dall'operatore tutti gli elementi necessari.

istruzioni e nelle linee guida diramate e pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia;

Processo 2: pagamento effettuato da operatore occasionale (non in possesso di conto di debito)

- 1. L'operatore occasionale riceve dalla Sezione operativa dell'Ufficio delle dogane una copia del numero di prenotazione di pagamento, necessario per poter effettuare il pagamento tramite bonifico relativo alla medesima dichiarazione da pagare;
- 2. Il sistema informatico doganale genera un numero di prenotazione di pagamento univoco. Tale prenotazione non può più essere annullata se il pagamento è stato finalizzato;
- 3. Il sistema informatico consente la stampa ed il salvataggio del file in formato pdf relativo alla prenotazione, nel quale sono indicati l'IBAN e la causale che deve essere indicata nel campo "causale del bonifico";
- 4. Una stampa del file di cui al precedente punto 3. viene consegnata all'operatore;
- 5. Il sistema informatico verifica le informazioni del pagamento ricevuto e quietanza automaticamente la dichiarazione rendendola svincolabile;
- 6. Il sistema non riconcilia automaticamente il bonifico qualora la causale, di cui al precedente punto 3., non sia stata riportata correttamente. E' pertanto cura del debitore, verificato il mancato quietanzamento della dichiarazione oggetto del pagamento con bonifico, comunicare i dati esatti all'Agenzia, secondo le modalità rese note nelle istruzioni e nelle linee guida diramate e pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia;
- 7. Nel caso rappresentato al punto 6., l'Agenzia, una volta acquisiti dal debitore tutti gli elementi necessari, procede alla riconciliazione manuale e al conseguente quietanzamento della dichiarazione, rendendola "svincolabile".